

**AVVISI
ANNO 2022***

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

Organo di Indirizzo

(inserito con determinazione dirigenziale 12 settembre 2022, n. 9171)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione* Titolo II - articoli seguenti:
 - 9 (*Organi*)
 - 11 (*Requisiti generali di onorabilità*)
 - 12 (*Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità*)
 - 13 (*Cause generali di conflitto di interessi*)
 - 16 (*Indennità e compensi*)
 - 19 *Organo di indirizzo (Composizione)*
 - 20 (*Requisiti ed indirizzi per la designazione*)
 - 21 (*Procedura di nomina*)
 - 22 (*Requisiti di professionalità*)
 - 23 (*Durata in carica*)
- [I.r. n. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Terna di candidati (nella quale sarà scelto da parte dell'Organo di Indirizzo il componente di spettanza regionale)	Ottobre 2022	Cinque anni (il componente può essere confermato consecutivamente una sola volta)	5 ottobre 2022

Requisiti specifici

- Requisiti previsti agli articoli 11, 20 e 22 dello Statuto della Fondazione (*)
- L'Organo di indirizzo ha definito il seguente ambito, entro il quale i candidati devono aver maturato i requisiti richiesti dall'art. 20 dello Statuto: Sanità.
- L'Organo di indirizzo ha inoltre individuato, nella seduta del 21.10.2016, i seguenti requisiti specifici:
“possesso di specifiche conoscenze tecniche e/o professionali nonché adeguata esperienza operativa medico-sanitaria, maturata in un congruo periodo di tempo, nella conduzione di una o più unità operativa medico-sanitarie e/o nella gestione di strutture amministrative od operative pubbliche o private e/o nell'espletamento di attività accademica e/o nell'espletamento di libera attività professionale sempre in ambito medico-sanitario”.

Cause ostative

Incompatibilità ed ineleggibilità previste all'articolo 12 dello Statuto della Fondazione (*)

Compenso

Indennità e compensi stabiliti all'articolo 16 dello Statuto della Fondazione (*)

*Statuto della Fondazione:

“ART. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di Indirizzo;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 11

Requisiti generali di onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Nelle nomine dei componenti degli organi, la Fondazione assicura la presenza di entrambi i generi.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di onorabilità, intesi come espressione di idoneità etica, confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria in forza delle quali l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché ad adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

ART. 12

Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;
 - e) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche e precisamente: Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, assessori e consiglieri provinciali e comunali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi pubblici, il Presidente e il componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il consigliere di amministrazione e Presidente delle società controllate da enti pubblici territoriali, delle aziende speciali e altre istituzioni pubbliche locali, Presidente e componente degli organi delle comunità montane;
 - f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori del comune di Foligno o della provincia di Perugia;
 - g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.
 - h) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato diversi da quelli concernenti incarichi professionali specifici con esclusione dei docenti universitari che non siano il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Università.
 - i) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o esercitino funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;
 - j) gli amministratori dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli istituiti o partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza.
 - k) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
 - l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g).
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell'Organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo e gli enti designanti non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti dell'azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

7. Non possono essere rinominati coloro che abbiano esercitato due mandati consecutivi negli organi della Fondazione e indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

ART. 13

Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi si trovi in una situazione non prevista quale causa di incompatibilità e che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento ai sensi dello Statuto e astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

ART. 16

Indennità e compensi

1. Le indennità e i compensi per i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, e del Collegio dei revisori sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati in funzione delle responsabilità e degli impegni relativi agli incarichi, all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3,4, e 5, del Protocollo d'intesa, e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione. 1.bis Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, qualora trattasi di componente domiciliato fuori del Comune di Foligno. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni sulla base di apposita documentazione e, ove non possibile, in misura forfettaria. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei revisori per i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 19

Composizione

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 12 membri designati:

- 1) n. 6 dall'Assemblea dei Soci;
- 2) n. 6 dai seguenti soggetti:
 - a) n. 1 dal Comune di Foligno;
 - b) n. 1 d'intesa fra i Comuni di Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina;
 - c) n. 1 dalla Regione dell'Umbria;
 - d) n. 1 dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno;
 - e) n. 1 dal Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria;
 - f) n. 1 dall'Università degli Studi di Perugia.

2. Salvo ed impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo, i restanti sei componenti designati dai soggetti ed enti di cui ai punti 2 lett.a), lett.b), lett.c), lett.d), lett.e) e lett.f) del comma precedente, vengono nominati dall'Organo di Indirizzo scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dagli stessi soggetti ed enti di cui agli indicati punti.

2.bis La Fondazione verifica periodicamente che i soggetti designanti, diversi dall'Assemblea, siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di Mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

ART. 20

Requisiti ed indirizzi per la designazione

1. L'Assemblea dei Soci ed i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i designati devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
 - b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
 - c) i designati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e declinati nel regolamento nomine di cui all'art. 6, comma 4, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12;
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 22, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dall'Organo di indirizzo medesimo.

3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

ART. 21

Procedura di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente designato dagli enti di cui all'art. 19, comma 1, punto 2), ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare lettera raccomandata ai soggetti designanti. Per i componenti in scadenza designati dall'Assemblea, il Presidente 60 giorni prima della loro scadenza convoca l'Assemblea per procedere alle proprie e designazioni. Il termine di 60 gg prima per convocare l'Assemblea, deve essere osservato anche in presenza di cessazione del mandato del componente designato dall'Assemblea in casi diversi da quelli di scadenza naturale.

2. Gli aventi titolo alla designazione di cui all'art. 19, comma 1, punto 2) devono indicare alla Fondazione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, persone in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'Organo di Indirizzo, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti.

3. L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati dall'Assemblea nonché quelli prescelti nell'ambito delle terne previste, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla ricezione della designazione con la documentazione allegata di cui al comma secondo del presente articolo.

4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dell'Assemblea.

Nel caso venga accertata, per i designati a cura dei soggetti di cui al comma 1, punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f) dell'art. 19 che precede, l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto, e dall'Organo di Indirizzo, ovvero nel caso in cui i predetti soggetti non effettuino la designazione nel rispetto del termine assegnato o l'effettuino senza osservare il principio previsto all'art. 20, comma 3, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dei designanti. In tale caso i soggetti di cui al precedente periodo provvederanno alla nuova designazione della terna nel termine di 15 giorni dal ricevimento della motivata richiesta.

5. Qualora i soggetti cui compete la designazione di cui all'art. 19, comma 1, numero 2, non provvedano entro l'ulteriore termine di cui al precedente comma 5, la nomina relativa è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.

6. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, provvede ad una nuova designazione entro il termine di giorni dieci dalla apposita richiesta di integrazione formulata dalla Fondazione.

7. Qualora l'Assemblea non provveda, in tutto od in parte, entro il termine di tre mesi, ovvero se nella presentazione dei candidati non viene osservata la presenza di entrambi i generi, ovvero qualora i nuovi designati nell'ambito della procedura risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente riconvoca la stessa. In caso di reiterata inerzia la nomina dei componenti di sua competenza è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Assemblea che ha omesso di effettuare la designazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.

9. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio dei Revisori.

10. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguitate e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui all'art. 6, comma 4.

ART. 22

Requisiti di professionalità

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

ART. 23

Durata in carica

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

2. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa, rimangono in carica per il tempo residuo del mandato del predecessore.

3. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori."

Direttore Generale

(inserito con determinazione dirigenziale 21 settembre 2022, n. 9563)

Riferimenti normativi

- [I.r. 6/2006](#) (artt. 10, 10-bis)*
- [I.r. n. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Direttore generale	31.10.2022	Cinque anni Rinnovabile una sola volta (con carattere di esclusività ed a tempo pieno)	14 ottobre 2022

Requisiti specifici

Dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico che privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni.

Trattamento economico

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

* **Art. 10 (Organ)**

1. Sono organi dell'ADiSU:

- il Direttore generale;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-bis (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

6. Compete, in particolare, al Direttore generale:

a) assicurare il perseguitamento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottare le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determinare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) attuare il programma di cui all'articolo 5;

e) adottare il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

f) adottare il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) adottare il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emanare le direttive e stabilire i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

- i) emanare le direttive e verificare i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - l) valutare i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
 - m) convocare, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito da altro dipendente di ADiSU di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui al comma 6, lettera a)."